

Modifiche del regolamento di previdenza al 1° gennaio 2025

Art. 9 Esame dello stato di salute e riserve	In caso di una nuova entrata o di un aumento della prestazione, la Fondazione può chiedere una dichiarazione sullo stato di salute. In seguito, la Fondazione è autorizzata a procurarsi i rapporti dei medici curanti attuali e precedenti affinché il sostanziale stato di salute possa essere chiarito. Inoltre, la Fondazione può imporre alla persona assicurata che si sottoponga, a spese della Fondazione, a un esame medico, effettuato dal medico di fiducia della Fondazione. Se l'esame secondo il cpv. 1 mostra che sussiste un rischio più elevato per l'insorgere di un evento di rischio invalidità o decesso, la Fondazione può, su raccomandazione del medico di fiducia, esprimere una riserva sulla salute della durata massima di cinque anni per le prestazioni di rischio. Qualora sopravvenisse, durante il periodo della riserva, un evento assicurativo dovuto alla causa per cui la riserva stessa era stata espressa, le prestazioni di rischio da versare dalla Fondazione saranno ridotte, vita natural durante, al livello delle prestazioni secondo la LPP. La Fondazione può assumere le riserve applicate da precedenti istituti di previdenza, anche per le prestazioni di previdenza acquisite con le prestazioni di libero passaggio apportate. L'assunzione della protezione previdenziale nell'ambito delle prestazioni eccedenti l'obbligatorietà avviene, qualora sia effettuato un esame dello stato di salute, unicamente in maniera provvisoria. Se un evento di previdenza o un'incapacità di lavoro, la cui causa provoca un evento di previdenza, si verifica nel periodo tra l'entrata o l'aumento delle prestazioni e il termine dell'esame dello stato di salute, le prestazioni vengono ridotte come nel caso di una riserva secondo il cpv. 2, se l'evento di previdenza, rispettivamente l'incapacità di lavoro sono riconducibili a una disabilità di salute preesistente. La protezione previdenziale provvisoria viene sostituita dalla protezione previdenziale definitiva con la consegna del certificato di previdenza individuale e definitivo. La protezione copre le prestazioni ivi descritte. Se la Fondazione constata, esaminando un evento di previdenza, che sono stati notificati dati non veritieri o incompleti nell'ambito dell'esame dello stato di salute (violazione dell'obbligo di dichiarazione), la Fondazione può disdire la copertura di previdenza per la parte eccedente l'obbligatorietà e limitare, vita natural durante, le proprie prestazioni di previdenza alle prestazioni secondo la LPP. Sarà richiesta la restituzione di eventuali prestazioni pagate in eccesso. I contributi già versati non saranno restituiti. La disdetta dev'essere notificata per iscritto alla persona assicurata o avente diritto al più tardi entro 4 mesi da quando la Fondazione ha avuto conoscenza della violazione dell'obbligo di dichiarazione. Per il rispetto del termine è sufficiente l'invio postale della notifica.
Art. 17 cpv. 9 Rendita di vecchiaia	Un prelievo parziale è possibile al più presto dall'età di 58 anni e al più tardi entro la data del pensionamento effettivo. Per il prelievo parziale di prestazioni di vecchiaia vale quanto segue: • La quota della prestazione di vecchiaia anticipata non deve superare la rispettiva quota della riduzione di salario. In seguito all'avvenuto pensionamento parziale, non vengono più presi in considerazione eventuali aumenti del grado di occupazione.

	• I prelevamenti parziali possono essere scelti al massimo in tre fasi, di cui la terza corrisponde necessariamente al pensionamento rimanente. Con ogni fase di pensionamento parziale, la persona assicurata può scegliere quale quota desidera prelevare sotto forma di rendita di vecchiaia e quale come capitale di vecchiaia. • Il pensionamento parziale è connesso a una prima riduzione della prestazione di vecchiaia di almeno il 20 %. • Un prelievo parziale è possibile unicamente in caso di una capacità di lavoro completa. • Non è possibile effettuare riscatti in seguito al prelievo parziale. • In base all'art. 2 cpv. 2, il prelievo parziale esclude la continuazione della copertura assicurativa del salario annuo fino ad allora percepito. • Le diverse tassi di conversione per l'avere di vecchiaia fino a e superiore a CHF 600'000 sono applicate per analogia (visione d'insieme di tutti i versamenti parziali).
--	--